



## COMUNE DI SAN GREGORIO D'IPONA

(Provincia di Vibo Valentia)

ORDINANZA N. 114 del 24.11.2020

### EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

#### ORDINANZA SINDACALE:

- PROROGA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE NELLE SCUOLE PUBBLICHE DAL 19/11/2020 AL 28.11.2020.
- SOSPENSIONE MERCATO SETTIMANALE FINO AL 02.12.2020.
- CHIUSURA CIMITERO COMUNALE NEI GIORNI DI LUNEDI, MERCOLEDI, GIOVEDI, SABATO E DOMENICA FINO AL 06.12.2020,

### IL SINDACO

Premesso:

- Che con nota prot. n. 0046659 del 09.11.2020, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, ha proposto, a tutela della salute pubblica, la sospensione dell'attività didattica in presenza dal 10.11.2020 al 3.12.2020 della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado della Provincia di Vibo Valentia, valutando quanto di seguito specificato:
- *L'andamento della curva epidemiologica che evidenzia nell'ultima settimana un incremento significativo dei nuovi casi di infezione SARS-Cov2 nel nostro comune ;*
- Che per quanto sopra espresso, con propria ordinanza n. 68 del 10.11.2020 era già stata disposta la sospensione delle attività didattiche relative alle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio del Comune di San Gregorio D'Ippona, dal 11 novembre fino a tutto il 18 novembre 2020, salvo ulteriori determinazioni;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 87 del 14 novembre 2020 avente ad oggetto: " Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;"

PRECISATO che la succitata Ordinanza Regionale n. 87/2020 dispone, tra l'altro sull'intero territorio regionale, la sospensione in presenza di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse, dal 16 novembre 2020 a tutto il 28 novembre 2020;

RICORDATI i vari decreti nonché i provvedimenti emanati dal Presidente di Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Calabria recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

RITENUTO di dover procedere all'adozione del seguente provvedimento finalizzati alla tutela della salute pubblica:

- **Proroga sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio del Comune di San Gregorio D'Ippona dal 19/11/2020 al 28.11.2020.**
- **Sospensione mercato settimanale fino al 02.12.2020.**
- **Chiusura cimitero comunale nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica fino al 06.12.2020**
- **Chiusura degli uffici comunali al pubblico fino al 05 dicembre 2020, che riceveranno solo previo appuntamento telefonico**

VISTI:

- Il T.U.E.L. approvato con D.lg. n° 267 del 18.08.2000,
- Il Regolamento Comunale di Igiene e Sanità;
- L'art. 50, comma 5, del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000, in base al quale "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

### ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa, quanto di seguito indicato:

1. **Proroga sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio del Comune di San Gregorio D'Ippona dal 19/11/2020 al 28.11.2020, salvo eventuale proroga o revoca.**
2. **Sospensione mercato settimanale fino al 02.12.2020, salvo eventuale proroga o revoca.**
2. **Chiusura cimitero comunale nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica fino al 06.12.2020, salvo eventuale proroga o revoca.**
3. **Chiusura degli uffici comunali al pubblico fino al 05 dicembre 2020, che riceveranno solo previo appuntamento telefonico**
4. **Il divieto assoluto di assembramento in tutte le Piazze del Comune, è consentito il solo transito.**

### A VVERTE

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza in applicazione della legge 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà:

- Fare ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notifica o comunque di piena conoscenza ai sensi della legge n° 1034/1971
- Fare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data medesima
- La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio informatico del Comune;

### DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa:

1. Al Sig. Prefetto di Vibo Valentia;
2. Al Dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo di Vibo Valentia;
3. All'ASP di Vibo Valentia;
4. Alla Stazione Carabinieri di San Gregorio D'Ippona.

IL SINDACO  
Ing. Pasquale FARFAGLIA

